



CORTE DEI CONTI

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

## IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

E

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 19 e s.m.i.;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

**VISTI** i principi generali del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

**VISTO** il d.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

**VISTO** il d.P.R. n. 305 del 15 luglio 1988 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 1 e 12, come integrati e modificati dal D.Lgs. 14 luglio 2022, n.107;

**VISTO** il d.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» ed, in particolare, l'art. 13;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti (Deliberazione n. 1/DEL/2012) e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 1/DEL/2010 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover regolare l'utilizzazione di personale appartenente alla Provincia Autonoma di Bolzano, in posizione di comando, predefinendo la procedura da seguire per l'attivazione e la gestione dei comandi in modo coerente con la disciplina della eventuale mobilità in entrata;

**TENUTO CONTO** delle scoperture di organico del personale amministrativo che interessano gli Uffici della Corte dei conti presso la sede di Bolzano;

### **DECRETANO**

E' approvato il protocollo di intesa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, in materia di regolazione e programmazione delle procedure di comando e di mobilità, presso la Corte dei conti, del personale appartenente alla Provincia autonoma di Bolzano.

**per la Corte dei conti**

**per la Provincia autonoma di Bolzano**



CORTE DEI CONTI

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, nella persona del Presidente Arno Kompatscher
- **CORTE DEI CONTI**, avente sede legale *ex lege* in Roma, alla via A. Baiamonti, n. 25 - 00195, nella persona del Presidente, Pres. Guido Carlino

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

### PREMESSO CHE

- L'art. 12, comma 1-*bis*, del d.P.R. 15/07/1988, n. 305, come novellato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 14/07/2022, n. 107, così recita: *"Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato"*

*su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti".*

## CONSIDERATO CHE

- nell'attuale contesto ordinamentale sussiste l'esigenza prioritaria, per la Corte dei conti, di poter fare affidamento sulla progressiva immissione nei ruoli, previo congruo periodo di comando, di personale appartenente alla Provincia autonoma, che possa curare stabilmente le delicate funzioni di supporto alle attività istituzionali intestate alla stessa Corte.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1

#### **(Finalità)**

1.1 Obiettivo del presente Protocollo d'intesa è quello di promuovere ed intensificare la cooperazione e la sinergia operativa tra le Parti al fine di favorire, nell'ottica del buon andamento, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, la programmazione delle assegnazioni in comando, presso la Corte dei conti, di personale appartenente alla Provincia autonoma ovvero ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ritenuto idoneo dai competenti Vertici istituzionali, nonché la progressiva stabilizzazione nei ruoli del medesimo personale.

### Art. 2

#### **(Principi generali in tema di programmazione delle procedure di comando e di successiva stabilizzazione nei ruoli per mobilità)**

2.1 La programmazione delle procedure in epigrafe indicate, volta ad assicurare la piena funzionalità degli uffici di destinazione del personale *de quo*, avviene, con cadenza annuale, entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente, a valere per l'esercizio successivo, in linea con il ciclo della pianificazione delle risorse finanziarie come disciplinato, presso la Corte dei conti, dai vigenti regolamenti interni.

2.2 Compete alla Direzione generale gestione risorse umane del Segretariato generale della Corte dei conti la predisposizione del relativo documento di programmazione. Tale documento è sottoposto all'approvazione dei rispettivi Segretari generali, una volta acquisito il parere favorevole dei Vertici istituzionali di riferimento.

2.3 I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dalla Provincia autonoma d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, a seguito di richiesta dei Vertici istituzionali di ciascuna Sezione o Procura regionale che abbiano, con colloquio diretto o delegato ai Vertici amministrativi, valutato l'idoneità del soggetto richiesto.

### **Art. 3**

#### **(Requisiti di ammissione)**

3.1 Fermi restando i principi generali fissati dalle vigenti disposizioni interne emanate dalla Corte, i requisiti di ammissione alle procedure di comando e di mobilità sono improntati al criterio della massima flessibilità, sulla base delle esigenze funzionali e delle competenze professionali di volta in volta segnalate dai Vertici istituzionali di riferimento, fatto salvo, in ogni caso, quale presupposto della successiva mobilità, la permanenza in comando per almeno un anno.

3.2 La gestione delle procedure di mobilità di che trattasi è delegata, per il personale in servizio presso la sede di Bolzano, al Commissariato di Governo, secondo il disposto *ex art.* 13 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

### **Art. 4**

#### **(Esecuzione del Protocollo)**

4.1 Ai fini della esecuzione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti avrà cura di comunicare, di volta in volta, all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione.

### **Art. 5**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

#### **Art. 6**

##### **(Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti)**

6.1 I dipendenti, in posizione di comando presso la Corte dei conti, appartenenti agli Enti di cui all'art. 1, sono tenuti alla puntuale osservanza del Codice di comportamento approvato con D.P. n. 8 in data 5 novembre 2013, con particolare riguardo ai comportamenti attesi ex art. 6 del medesimo Codice.

#### **Art. 7**

##### **(Durata, entrata in vigore e pubblicazione)**

7.1 Il presente Protocollo ha durata triennale, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sui siti internet delle Parti.

#### **Art. 8**

##### **(Recesso o scioglimento)**

8.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

8.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

8.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.

8.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già

stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

**Art. 9**

**(Controversie)**

9.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Il presente Protocollo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 co. 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.**

**per la Corte dei conti**

**per la Provincia autonoma di Bolzano**